

# Versione anonimizzata

Traduzione

C-299/24 - 1

Causa C-299/24 [Hicindt] <sup>i</sup>

## Domanda di pronuncia pregiudiziale

### Data di deposito:

26 aprile 2024

### Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Lussemburgo)

### Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

### Ricorrenti:

OP

TD

### Resistente:

Caisse pour l'avenir des enfants

---

### Fatti specifici della presente causa C-299/24:

Le parti ricorrenti, madre e padre acquisito di un figlio per il quale è stata respinta la domanda di assegno familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese, come modificati dalla loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), vivono insieme in Belgio.

I motivi vertenti sul diritto dell'Unione sono identici nelle cause da C-297/24 a C-306/24.

Le questioni pregiudiziali sono identiche in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24.

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I motivi della decisione di rinvio (intitolati «Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)») sono identici in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24 ad eccezione del passaggio relativo alla sentenza impugnata che, nella presente causa C-299/24, è formulato come segue (pagine 6 e 7 della decisione di rinvio):

«Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell’assegno familiare i giudici d’appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell’esistenza di un vincolo matrimoniale tra il lavoratore frontaliero e la madre del figlio acquisito e dell’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, sua moglie e il figlio, elementi questi considerati isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,
- hanno considerato che i due genitori biologici disponevano dei mezzi per contribuire al mantenimento del proprio figlio, posto che la madre svolgeva un’attività lavorativa, il padre biologico era stato condannato al pagamento di un assegno alimentare per suo figlio e dagli elementi di causa non risultava che il padre biologico omettesse di versare tale assegno alimentare, per concludere che *«sono pertanto i genitori biologici a farsi carico interamente delle spese di mantenimento del figlio»*,
- hanno dichiarato che *«tale constatazione non è messa in discussione dai bonifici effettuati da OP relativi al rimborso di un mutuo acceso per l’abitazione familiare, al pagamento di un’assicurazione integrativa o agli acquisti compiuti presso Cora, poiché tali versamenti non sono stati effettuati dal conto personale di OP, bensì da un conto comune che egli detiene con sua moglie senza dimostrare che solo lui provveda ad alimentarlo»*,
- hanno dichiarato che *«non è stata fornita prova sufficiente del fatto che il padre acquisito contribuisca alle spese di mantenimento del [figlio]»*.